



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 20636/2015 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED]; con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] presso l'avvocato suddetto

ATTORE

contro

COND. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in VIALE [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO

- OGGETTO: *impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..*
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come da verbale di causa del 29/01/2016 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.*

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. ad opera della L.69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

Incardinato ritualmente il giudizio ed esperita la procedura di mediazione, nelle more, con esito negativo, all'esito della prima udienza dell'8/10/2015, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 29/01/2016. A tale successiva udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata a quella odierna per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive. Effettuati nelle more tali depositi, oggi la causa, all'esito della discussione orale tra le parti, viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) – La presente controversia prende avvio dalla impugnativa della delibera assembleare del 12/02/2015 del Condominio convenuto con atto di citazione ex articolo 1137 c.c. notificato il 26/03/2015, iscritto a ruolo innanzi a questo Tribunale ed assegnato a questa sezione e giudice, preceduto da domanda di mediazione del 25/03/2015, successivamente comunicata a parte convenuta il 26/03/2015. Con tali atti parte attrice chiedeva l'annullamento della delibera per l'irregolare convocazione della assemblea condominiale stante la tardività con la quale le era pervenuta la raccomandata di convocazione, ricevuta il 23/02/2015, ad assemblea già svoltasi.

In ogni caso ne chiedeva anche la declaratoria di illegittimità e l'annullamento, con riferimento alla ripartizione di spese di portierato e di pulizia e manutenzione delle scale. Il condominio si costituiva in giudizio riconoscendo la tardiva convocazione della parte attrice e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere per essere intervenuta in data 22/04/2015 nuova delibera che aveva annullato quella impugnata e la aveva sostituita integralmente, mediante nuova approvazione dello stesso ordine del giorno.

Rileva questo Giudice che, preliminarmente ed ai fini della eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, va esaminata la sopravvenienza della successiva delibera del CONDOMINIO convenuto sopra menzionata, con la quale lo stesso ha revocato, esplicitamente, e sostituito la delibera impugnata, riconoscendo la tardiva convocazione della attrice.

Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c. secondo cui *"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo"* ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea condominiale,

regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).

Nel caso che ci occupa si è avuta una nuova delibera che ha sostituito, espressamente, revocandola, quella impugnata e statuendo nuovamente sugli stessi argomenti oggetto di gravame, così definitivamente cassando ed eliminando dal mondo fattuale e giuridico la delibera precedente oggetto della presente impugnativa, che non potrà più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita.

Come è parimenti noto, poiché la fattispecie della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004), mentre, allorquando la sopravvenienza di un fatto che si assuma suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, se dimostrato, non può portare puramente e semplicemente ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato e, quindi, di accoglimento della domanda o di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione. In ogni caso, rimane salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce (Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-06-2014, n. 13885). X

2) - Rileva questo Giudice che parte attrice non ha rinunciato nelle sue conclusioni alla declaratoria di annullamento della delibera impugnata, nè all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di giudizio. La domanda attorea va, di conseguenza, esaminata, anche se con delibazione sommaria, ai fini della statuizione sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Ritiene questo Giudice che è emerso in atti il profilo di illegittimità della delibera impugnata in punto di tardiva convocazione dell'attore per l'assemblea del 12/02/2015, in quanto lo stesso, come pacifico in atti, ha ricevuto tale convocazione solo in data 23/02/2015, una volta che la stessa si era già svolta e non vi ha presenziato.

Sul punto, rileva questo Giudice che in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni ed è per questo che la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei

condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituisce violazione di norme che disciplinano il procedimento, comportante l'annullabilità della delibera condominiale. (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).

Ne consegue che, sulla base dei sopra richiamati rilievi in fatto e principi giurisprudenziali, la delibera condominiale adottata dal Condominio convenuto il 12/02/2015 era invalida e, pertanto, la stessa dovrebbe essere annullata, con accoglimento sul punto della domanda attorea, ove non fosse intervenuta la sua sostituzione con la nuova delibera del 22/04/2015.

Tale circostanza, per i rilievi sopra svolti, determina il venir meno di un concreto interesse ad agire dell'attore, laddove, come è noto, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto. In vista di situazioni future o meramente ipotetiche, come accaduto nel caso che ci occupa a seguito del nuovo deliberato assembleare.

Parte attrice non ha dimostrato di avere un tale concreto interesse alle pronunzie richieste in atti e all'accertamento della illegittimità della delibera impugnata né consegue esclusivamente la soccombenza meramente virtuale del Condominio convenuto ai fini del governo delle spese e l'assorbimento in tale pronuncia di ogni altra domanda e questione.

Ne consegue, altresì il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. formulata dal convenuto, stante l'accertamento, anche se all'esito della sola delibazione sommaria della domanda per quanto sopra rilevato, del buon diritto ad agire di parte attrice per l'annullamento della delibera impugnata, esercitato prima della sua sostituzione con la successiva sopra richiamata.

3) - Le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto delle considerazioni in fatto e diritto sopra svolte e del solo, virtuale, accoglimento delle domande di parte attrice, vanno poste a carico di parte convenuta Condominio ed a favore di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:

Sentenza n. 7685/2016 pubbl. il 20/06/2016
RG n. 20636/2015
Repert. n. 6170/2016 del 21/06/2016

- Accerta la illegittimità della delibera condominiale adottata dal Condominio convenuto di VIA [REDACTED] il 12/02/2015 e stante la sua sostituzione con la delibera del 2/04/2015, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della attrice [REDACTED], come in motivazione.

- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. formulata dal convenuto Condominio.

- Condanna il convenuto Condominio VIA [REDACTED] a corrispondere all'attrice [REDACTED] le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in [REDACTED] per spese e [REDACTED] per compensi, oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano 20 giugno 2016.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

1 LUG 2016

